



Comune di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI DESENZANO D/G

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/09/2023

INDICE

<u>CAPO I – PRINCIPI GENERALI</u>	2
<u>ARTICOLO 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO</u>	2
<u>ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI</u>	3
<u>ARTICOLO 3 - FINALITÀ ISTITUZIONALI</u>	4
<u>ARTICOLO 4 - DATI PERSONALI</u>	6
<u>ARTICOLO 5 - TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E FOTOGRAFIE</u>	6
<u>CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA</u>	7
<u>ARTICOLO 6 - FIGURE DEL TRATTAMENTO</u>	7
<u>ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI</u>	9
<u>CAPO III - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</u>	9
<u>ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</u>	9
<u>ARTICOLO 9 - STRUMENTI DIVERSI DI RILEVAZIONE IMMAGINI: <i>BODY CAM</i> E <i>DASH CAM</i></u>	10
<u>ARTICOLO 10 - ALTRI STRUMENTI DI RILEVAZIONE IMMAGINI: DRONI</u>	10
<u>CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	11
<u>ARTICOLO 11- MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI</u>	11
<u>ARTICOLO 12 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA</u>	12
<u>ARTICOLO 13 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA</u>	12
<u>ARTICOLO 14 - SICUREZZA DEI DATI</u>	13
<u>ARTICOLO 15 - ACCESSO ALLE IMMAGINI</u>	15
<u>ARTICOLO 16 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA</u>	15
<u>ARTICOLO 17 - DIRITTI DELL'INTERESSATO</u>	16
<u>ARTICOLO 18 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DEGLI INTERESSATI</u>	17
<u>ARTICOLO 19 - COMUNICAZIONE DEI DATI</u>	17
<u>ARTICOLO 20 - DIFFUSIONI DEI DATI</u>	18
<u>CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA</u>	18
<u>ARTICOLO 21 – SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA</u>	18
<u>CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE</u>	18
<u>ARTICOLO 22 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE</u>	18
<u>ARTICOLO 23 - VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI</u>	18
<u>CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI</u>	19
<u>ARTICOLO 24 - MODIFICHE REGOLAMENTARI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI</u>	19
<u>ARTICOLO 25 – ENTRATA IN VIGORE</u>	19
<u>ARTICOLO 26 – NORMA DI RINVIO</u>	19
ELENCO ALLEGATI	20

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e norme di riferimento

- 1.1 Il presente regolamento definisce le funzionalità del sistema di videosorveglianza e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di Videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Desenzano del Garda - Corpo Polizia Locale e collegato alla Centrale Operativa master della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 1.2 Il presente regolamento concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento anche ai sensi della Legge 3 dicembre 2021, N. 205.
- 1.3 Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di Videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Desenzano del Garda, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation), in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy ed in particolare dall'art. 3.1 del "Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010".
- 1.4 L'installazione e l'attivazione del sistema di Videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata.
- 1.5 In particolare il presente regolamento: a) individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Desenzano del Garda o da esso gestiti; b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza; c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
- 1.6 Gli impianti di videosorveglianza attivati ed in programma di installazione nel territorio del Comune di Desenzano del Garda sono individuati nell'allegato B) del presente regolamento, che ne forma parte integrante. Tali impianti:
 - riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - consentono unicamente riprese video e fotogrammi (lettori targhe);
 - sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'allegato B) del presente regolamento;
 - sono della tipologia indicata nell'allegato B) del presente regolamento;
- 1.7 Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Desenzano del Garda oppure telecamere mobili denominate "body cam" e "dash cam" in dotazione alla Polizia Locale e utilizzate per i servizi a maggior rischio operativo, utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente regolamento;
- 1.8 Il sistema di videosorveglianza del Comune di Desenzano del Garda è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, ai fini della sicurezza urbana

ed individuati nell'allegato B) del presente regolamento. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

1.9 L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel "Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010" al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

1.10 Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente documento si rinvia a quanto disposto da:

- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 - *General Data Protection Regulation* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - GUUE il 4 maggio 2016), d'ora in poi GDPR, che abroga la direttiva 95/46/CE, dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.
- Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29 gennaio 2020 dall'EDPB - Comitato europeo per la protezione dei dati.
- Per gli impianti destinati alla tutela della sicurezza urbana si rinvia inoltre alla Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa recepita con Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Ulteriori normative di riferimento sono:

- Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
- Legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 – Disciplina regionale dei servizi di Polizia Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana;
- D.P.R. 22 giugno 1999, n. 127 impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato.
- Legge 24 luglio 2008, n.125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);
- Legge 23 aprile 2009, n.38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori);
- Legge 18 aprile 2017, n.48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);
- Legge 3 dicembre 2021, N. 205, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali".

Vengono inoltre osservati i principi di circolari e direttive ministeriali in materia di videosorveglianza.

Articolo 2 - Definizioni

2.1 Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Regolamento UE", il Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per "Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101" Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

- c) per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall’articolo 3 del presente regolamento;
- d) per “banca dati”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- f) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- g) per “titolare”, l’Ente Comune di Desenzano del Garda, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h) per “responsabile del trattamento dei dati personali”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i) per “responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- j) per “persone autorizzate”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- k) per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- l) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; n) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o) per “body cam” le telecamere a bordo uomo;
- p) per “dash cam” le telecamere a bordo veicoli di servizio.

Per ulteriori definizioni si rinvia a quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 3 - Finalità istituzionali

3.1 Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, dallo statuto e dai regolamenti comunali e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Desenzano del Garda. 2. In particolare, il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, anche in relazione allo svolgimento della funzione di Polizia Locale, come disciplinata dalla Legge 7 Marzo 1986, n. 65 e dalla Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6.

3.2 L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- tutela del patrimonio mobiliare ed immobili di proprietà pubblica e privata o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico e privato e contrastare tutti i reati di natura predatoria;
- acquisizione di prove da parte del Corpo di Polizia Locale e delle altre forze di Polizia nella veste di P.G. per attività di iniziativa o su mandato della competente Autorità Giudiziaria;
- sorveglianza in presa diretta di zone con elementi di particolare criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione;
- a sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana, nonché pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, per permettere un pronto intervento della Polizia locale e/o delle Forze dell'Ordine in relazione alla disponibilità di personale da impiegare ed alla tipologia di intervento da effettuare a tutela dell'incolumità delle persone e del patrimonio pubblico e privato;
- vigilare sul traffico e consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali ed acquisizione delle prove, nonché monitorare la circolazione al fine di prevenire e reprimere le violazioni al Codice della Strada e di supporto all'accertamento delle violazioni al C.d.S.;
- supportare la rilevazione di infrazioni, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche, e al rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito rifiuti, soltanto quando non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi;
- a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
- identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia Locale al fine anche di comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- controllare i varchi di accesso al territorio comunale, al centro storico, alle aree lacustri e a tutte le aree a traffico limitato e/o differenziato;
- acquisizione di prove nel quadro delle competenze e deleghe attribuite dalla Legge al fine di consentire la riproduzione video dei fatti e degli eventi elencati ai punti precedenti in cui si abbia avuto notizia successivamente al loro verificarsi nel caso in cui non siano stati visualizzati sui monitor dall'operatore nel momento in cui si sono verificati o l'ufficio non fosse presidiato per cause di forza maggiore o esigenze di servizio;
- la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- contribuire alla sicurezza urbana integrata mediante la condivisione del sistema di videosorveglianza con le altre forze di Polizia e/o con soggetti abilitati all'utilizzo/condivisione del sistema in parola;

3.3 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modifiche, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa

dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

- 3.4 Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Articolo 4 - Dati personali

- 4.1 Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Desenzano del Garda si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 4.2 Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di **liceità, finalità, necessità e proporzionalità**, sanciti dal GDPR.
- **Principio di liceità**: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i comuni e il comando di polizia locale sono investiti.
 - **Principio di necessità**: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 - **Principio di proporzionalità**: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.
 - **Principio di finalità**: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Articolo 5 - Tempi di conservazione delle immagini e fotografie

- 5.1 I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati limitatamente a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi. Inoltre, i dati possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore ai 7 giorni, ai fini della tutela della sicurezza urbana. Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti informatici. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

- 5.2 La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente Capo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In tali casi dovrà essere informato il Comandante della Polizia Locale di Desenzano del Garda, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 6 ad operare per tale fine.
- 5.3 Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 5.2 del presente Capo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i 7 giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.
- 5.4 La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.
- 5.5 La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- 5.6 Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
- 5.7 In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.
- 5.8 Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Articolo 6 - Figure del trattamento

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- 6.1 Il Comune di Desenzano del Garda, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti.
- 6.2 Il Comune di Desenzano del Garda è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Desenzano del Garda è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
- 6.3 Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'uso degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'uso degli impianti operativi;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

6.4 Il titolare del trattamento e, laddove applicabile, il responsabile del trattamento dei dati è tenuto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati, a norma dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 28 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51. La nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, esterno all'Amministrazione comunale, deve avvenire secondo la vigente disciplina in materia di affidamento di incarichi nell'ambito degli Enti locali.

B. RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO

6.5 Il Responsabile del Servizio U.O. Videosorveglianza / Centrale Operativa della Polizia Locale del Comune di Desenzano del Garda, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Desenzano del Garda presso il Comando della Polizia Locale, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta (o tramite Posta Elettronica Certificata) di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

6.6 Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

6.7 Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni.

6.8 I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto (o tramite PEC), in sede di designazione.

6.9 Il Responsabile del trattamento deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi scrupolosamente alla norma.

6.10 Ai responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza compete quanto segue:

- a) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso agli stessi;
- b) curare la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- c) custodire le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

C. INCARICATI DEL TRATTAMENTO

6.11 I responsabili designati incaricano un numero sufficiente di dipendenti al fine di garantire il regolare trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. L'incarico è effettuato con atto scritto (anche tramite Posta Elettronica Certificata), nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

6.12 Gli incaricati sono nominati tra i dipendenti del Comune di Desenzano del Garda che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

6.13 Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

6.14 Fra gli incaricati, sono designate con l'atto di nomina i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

D. RESPONSABILE ESTERNO EX ART 28 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

6.15 Ai soggetti esterni al Comune di Desenzano del Garda e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo, in qualità di responsabili ex art. 28 del GDPR, per lo svolgimento di servizi e attività (esempio ditte per la manutenzione), per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le

disposizioni previste dal Regolamento UE ovvero laddove applicabile, nell'articolo 18 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51.

- 6.16 In relazione alle finalità di attuazione di un sistema di sicurezza integrata, del presente regolamento, poiché finalità e mezzi saranno determinati congiuntamente dagli Enti coinvolti, il comune sarà contitolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento UE 2016/679, nonché articolo 17 della Direttiva 2016/680.

Articolo 7 - Obblighi degli operatori

- 7.1 Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
- 7.2 Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo 5, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
- 7.3 La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
- 7.4 Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il Titolare e il Responsabile interno sono abilitati ad una verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

CAPO III - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 8 - Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza

- 8.1 Le telecamere sono posizionate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici, aree di parcheggio ed immobili di proprietà comunale (anche dati in concessione), ubicati nel territorio comunale, in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Il sistema è caratterizzato da:

- un impianto di videosorveglianza, costituito da telecamere di contesto e di osservazione e rilevazione, gestito dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Desenzano del Garda **che potrà essere condiviso** stabilmente (per i fini di cui all'art.3) mediante idoneo ed apposito collegamento e protocollo di intesa, alle centrali operative della Compagnia Carabinieri di Desenzano del Garda, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano del Garda, alla tenenza della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda, alla stazione Carabinieri di Desenzano del Garda, nonché alla Questura di Brescia, attive 24 ore su 24, dalle quali gli operatori in servizio possono interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali per verificare precedenti registrazioni;
- un sistema di lettura targhe, costituito da telecamere OCR (*Optical Character Recognition* - riconoscimento ottico dei caratteri) e da telecamere di contesto integrate nel sistema di videosorveglianza collegato alla centrale operativa della Polizia Locale che potrà anch'esso essere condiviso con le forze di Polizia sopracitate, dalle quali gli operatori in servizio in tempo reale possono visualizzare le targhe dei veicoli transitati dai portali, ricevere le notifiche degli eventi e consultare gli archivi digitali, per effettuare ricerche sullo storico dei transiti nei limiti di tempo consentiti per la conservazione delle immagini;
- un sistema *stand alone* costituito da telecamere di contesto che possono essere spostate sul territorio in base alle esigenze e un sistema locale di videoregistrazione gestito dal Corpo di Polizia Locale e utilizzato per video sorvegliare aree non coperte dalla rete delle telecamere collegate alla centrale operativa. Il sistema detto "foto trappola" raccoglie e registra immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone

riprese e consente unicamente foto o riprese video. La procedura di estrazione delle immagini dal dispositivo è la seguente: le immagini video sono registrate e successivamente estrapolate dal dispositivo stesso o, eventualmente, trasmesse a distanza, grazie ad una rete gsm o wi-fi. Il dispositivo si attiva grazie ad un sensore di passaggio;

- un sistema costituito da telecamere collocate agli ingressi (e all'interno) dei parcheggi comunali a sbarra con finalità di gestione degli accessi, protezione del patrimonio del titolare e protezione delle persone fisiche. Le telecamere riprendono inquadrature fisse sia come brandeggio che come ottica. Le registrazioni sono salvate su disco fisso inserito nei DVR, i quali a loro volta sono posizionati all'interno dei locali tecnici dei parcheggi.

Articolo 9 - Strumenti diversi di rilevazione immagini: *body cam* e *dash cam*

- 9.1 Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle *body cam* (telecamere installate sul corpo dell'operatore in servizio) e delle *dash cam* (telecamere a bordo dei veicoli di servizio) in conformità alle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota del 30/9/2014, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.Lgs. 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".
- 9.2 Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere stesse devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi e dei dati trattati. Nel caso dell'attivazione delle *body cam* all'interlocutore dovrà esser dato avviso orale dell'attivazione delle registrazioni video audio.
- 9.3 Le video camere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma 1 dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
- 9.4 Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi del Codice Privacy richiamati nel presente regolamento ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Articolo 10 - Altri strumenti di rilevazione immagini: droni e cellulari di servizio

- 10.1 Il Comando di Polizia Locale per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio remoto – "droni" – per l'esecuzione di riprese esclusivamente per finalità di prevenzione volte alla tutela di specifici e contestuali motivi di sicurezza urbana nonché per attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati. In ogni caso, i dispositivi ed il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

10.2 Le modalità di impiego di tali dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento e gli stessi dovranno essere utilizzati da personale abilitato. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dal presente regolamento nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

10.3 Gli agenti ed ufficiali del Corpo di Polizia Locale di Desenzano potranno dotarsi di telefono cellulare di servizio, utilizzabile per riprese audio e video nonché cattura di immagini utilizzabili per i fini di cui all'art.3 del presente regolamento e secondo la disciplina e modalità di trattamento dati previste per gli impianti di videosorveglianza.

CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 11- Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

11.1 I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- trattati secondo correttezza (in conformità alla vigente normativa, con modalità bilanciate rispetto ai diversi interessi), per scopi determinati e legittimi (finalità di sicurezza e protezione di beni aziendali). Gli impianti sono utilizzati nel pieno rispetto dell'Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70 e s.m.i.);
- raccolti e registrati per le finalità di cui al Capo III del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

11.2 Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui al Capo III del presente regolamento. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Corpo di Polizia Locale di Desenzano del Garda o datacenter individuato appositamente dove sono registrati su appositi server. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitors e registrate su un supporto digitale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

11.3 I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi e parcheggi pubblici ed immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa di cui all'allegato che segue. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune delle telecamere (di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento) sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

11.4 Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato

od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

11.5 Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

11.6 L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

11.7 Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 12 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

12.1 In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile interno provvede a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

12.2 Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

12.3 Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare, salvo non sia in essere apposita convenzione.

Articolo 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

13.1 Il Comune di Desenzano del Garda, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e dalla normativa in materia vigente nonché dalle linee guida 3/2019 sul trattamento di dati attraverso apparecchiature video, adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB), si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica preventiva permanente, nelle strade e nelle piazze ed in ogni luogo in cui sono posizionate le telecamere e i sistemi di tracciamento targhe. L'informazione sulla presenza di impianti di videosorveglianza cittadini è assicurata mediante apposita segnaletica conforme alle prescrizioni, nei punti di ingresso del territorio comunale; sarà comunque replicata e posta in modo chiaramente visibile nelle aree cittadine video sorvegliate.

13.2 Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile.

13.3 Il Comune di Desenzano del Garda nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di

giorni dieci, mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet del Comune di Desenzano del Garda.

- 13.4 Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
- 13.5 In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente i principali elementi individuati dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) relativi alla normativa vigente in materia.
- 13.6 A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nella sezione Allegati al provvedimento dell'8 aprile 2010. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze.
- 13.7 In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli. Il supporto con l'informativa:
- dovrà essere collocato fuori dal raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
- 13.8 Sul sito web istituzionale del Comune e presso gli uffici competenti è disponibile, inoltre, l'informativa concernente le finalità del sistema di videosorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione dei dati, le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla Direttiva 2016/680.

Articolo 14 - Sicurezza dei dati

- 14.1 I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). Alla sala CED, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
- 14.2 La sala di controllo master è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in Via Giosuè Carducci n. 2, presso il Comando della Polizia Locale di Desenzano del Garda e non è accessibile al pubblico.
- 14.3 L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
- 14.4 I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).
- 14.5 Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
- 14.6 In osservanza delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
- 14.7 Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
- 14.8 Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.
- 14.9 Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza. I dati sono protetti da misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali. A tal fine potrà essere adottato un Registro delle attività di trattamento dove sono annotate le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.

Articolo 15 - Accesso alle immagini

- 15.1 Il Titolare e/o il Responsabile interno individuano diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti, unicamente le operazioni di propria competenza distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
- 15.2 L'accesso alle immagini da parte delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
- 15.3 L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
- al Titolare, al Responsabile ed agli Incaricati dello specifico trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Desenzano del Garda e alla ditta fornitrice dell'impianto, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'Interessato, debitamente autorizzato, secondo le modalità, termini e limiti previsti dalla vigente normativa in quanto oggetto delle riprese. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'Interessato, questi avrà visione solo delle immagini e dati che lo riguardano direttamente.
- 15.4 Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile interno o dal Titolare.
- 15.5 Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
- la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
- Il modello verrà aggiornato in caso di diverse disposizioni da parte delle autorità competenti.
- 15.6 Gli incaricati saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema (username e password). Agli incaricati è affidata la custodia e la corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza nell'ambito delle competenze designate.
- 15.7 Il sistema dovrà essere fornito di procedure di tracciamento degli accessi (*login* e *logout*), che saranno conservati per un congruo periodo non inferiore a sei (6) mesi.

Articolo 16 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza

- 16.1 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
- distrutti;
 - ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
- 16.2 La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Articolo 17 - Diritti dell'interessato

- 17.1 In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati il diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo: polizialocale@pec.comune.desenzano.brescia.it. Le richieste saranno inoltrate al responsabile del trattamento dei dati competente e visionate dal DPO nominato dal Comune di Desenzano del Garda. L'interessato può proporre reclamo anche al Garante della Privacy via posta ordinaria tramite raccomandata A/R (Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma), oppure tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.gpdp.it.
- 17.2 La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. L'istanza di accesso è diretta e personale, ovvero resa mediante procura speciale a norma di legge.
- 17.3 In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto nel rispetto delle prerogative previste anche dal Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51:
- di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
- 17.4 La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- 17.5 La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 17.6 Per ciascuna delle richieste, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 17.7 I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 17.8 Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 17.9 Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

- 17.10 Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
- 17.11 Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.
- 17.12 La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
- 17.13 In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo; viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Articolo 18 - Procedura per l'accesso alle immagini da parte degli interessati

- 18.1 Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato può presentare istanza scritta al Comune di Desenzano del Garda richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o limitazione dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento (articoli 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 34 del GDPR).
- 18.2 L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
- 18.3 Il Responsabile interno o un incaricato sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 18.4 La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta (30) giorni dalla ricezione (prorogabili a novanta - 90 - giorni) e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- 18.5 Sono fatti salve tutte le prerogative e i diritti previsti dalla Legge del 7 agosto del 1990, n. 241 e s.m.i. in tema di diritto di accesso agli atti dei procedimenti amministrativi, e previsti dal Decreto Legislativo del 14 marzo del 2013, n. 33 e s.m.i. in tema di diritto di accesso civico semplice e di diritto di accesso civico generalizzato.

Articolo 19 - Comunicazione dei dati

- 19.1 La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Desenzano del Garda a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- 19.2 Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile del trattamento e che operano sotto la loro diretta autorità.

Articolo 20 - Diffusioni dei dati

20. È in ogni caso fatta salva la comunicazione e la diffusione di dati richiesti in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 21 - Sistema integrato di videosorveglianza

21.1 Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del Decreto Legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

21.2 Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
- c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di Polizia.

21.3 L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

- a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 22 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

22.1 Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

22.2 In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Comandante della Polizia Locale.

22.3 La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Articolo 23 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

23.1 A norma dell'articolo 35, commi 1 e 3, lettera c) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza, in ragione delle tecnologie impiegate e della predisposizione alla sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al

- pubblico, è soggetto alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali da parte del titolare.
- 23.2. Laddove ricorrano i presupposti, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali deve essere effettuata anche a norma dell'articolo 23 del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, n. 51.
- 23.3 L'insieme di trattamenti simili svolti mediante sistemi di videosorveglianza può essere esaminato con una singola valutazione. Qualora si ritenga comunque opportuno, può darsi corso a valutazioni separate per ciascun trattamento.
- 23.4 La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è redatta dal designato al trattamento, anche con ausilio di soggetti incaricati quali esperti, dotati di specifiche conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, avvalendosi della consulenza del responsabile per la protezione dei dati personali.
- 23.5 La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è adottata con deliberazione della Giunta comunale [ovvero, con provvedimento del Dirigente/Responsabile qualora l'atto sia attribuito dallo Statuto comunale o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal sindaco – articolo 107, comma 3, lettera i), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267].

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Modifiche regolamentari e provvedimenti attuativi

- 24.1 I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti anche in mancanza di aggiornamento del presente Regolamento.
- 24.2 Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 25 – Entrata in vigore

- 25.1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale ed è pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di Desenzano del Garda.
- 25.2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina la materia.

Articolo 26 - Norma di rinvio

26. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ALLEGATI:

A) Modelli

- Modello 1: Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta;
- Modello 2: Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali, visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere;
- Modello 3: Disposizioni di servizio per il personale preposto all'accesso e alla registrazione delle immagini;
- Modello 4: Modulo per l'autorizzazione all'accesso ai locali per manutenzione ed eventuali verifiche tecniche;

B) Informativa sistema di videosorveglianza del territorio comunale;

C) Informativa PRIVACY Interessati body cam – dash cam;

D) Informativa PRIVACY Interessati videosorveglianza;

E) D.P.I.A. (data protection impact assessment) – valutazione d'impatto utilizzo impianti di videosorveglianza in ambito comunale

- All. 1)
- All. 2)

F) Disciplinare tecnico